Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 18.12.2025, il ricorrente, debitore principale in un rapporto di finanziamento, lamenta l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza nella banca dati CRIF (EURISC), CTC ed Experian. Espone che in data 23.10.2019 ha sottoscritto con l'intermediario un contratto di prestito personale. A seguito di una verifica presso la CRIF ha riscontrato la presenza a proprio carico di una segnalazione negativa da parte dell'intermediario, derivante da un ritardo nel pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento del contratto. Sostiene di non essere mai stato preventivamente informato della segnalazione, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione di preavviso di segnalazione presso il proprio indirizzo di residenza. L'intermediario ha respinto la richiesta di immediata cancellazione della segnalazione negativa, sostenendo di aver inviato una prima comunicazione di preavviso in data 09.12.2022 La segnalazione effettuata viola, dunque, i dettami del Garante Privacy, che impone l'invio di un preavviso di segnalazione quale atto recettizio che, nel caso di specie, è stato ricevuto. Inoltre, l'iscrizione nei SIC richiede il rispetto di specifici presupposti normativi e non può avvenire automaticamente a seguito di un semplice ritardo nei pagamenti, ma deve essere preceduta da una valutazione della reale situazione finanziaria del debitore. Chiede l'immediata cancellazione dalla banca dati SIC.
Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Preliminarmente, eccepisce che non è stata allegata al ricorso alcuna evidenza delle segnalazioni contestate. Tale onere, ai sensi

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'art. 2697 c.c., incombe sull'attore. Nel merito, afferma che le segnalazioni relative ai SIC sono giuridicamente distinte dalle segnalazioni effettuate alla Centrale dei Rischi, che sono soggette ad altre specifiche disposizioni normative e regolamentari. Nel caso di specie sono stati registrati numerosi ritardi nei pagamenti relativi al finanziamento, e le comunicazioni di preavviso di segnalazione sono state regolarmente inviate al ricorrente presso l'indirizzo indicato da lui nel contratto. In particolare, sono state spedite n. 42 lettere di sollecito contenenti il preavviso di segnalazione, con prova dell'avvenuta spedizione e consegna. I solleciti inviati contenevano espresso riferimento al preavviso di segnalazione ai SIC, informando il ricorrente della possibile registrazione dei ritardi di pagamento.

DIRITTO

La controversia verte sulla contestazione della legittimità, per difetto di preavviso, di una segnalazione effettuata nelle banche dati CRIF (EURISC), CTC ed Experian.
L'esistenza delle segnalazioni in esame non è pacifica. Parte ricorrente non ha, infatti, prodotto le visure e tale lacuna probatoria è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'intermediario. Sul punto si rappresenta che secondo l'orientamento dei Collegi territoriali, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle segnalazioni contestate grava sul cliente, cosicché, mancando le relative visure, la domanda va rigettata per omesso assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., in quanto "*ciò determina l'impossibilità per il Collegio di valutare correttamente l'esistenza e l'eventuale legittimità dell'iscrizione*" (cfr. *ex multis*, Collegio di Milano, dec. n. 11386/2022; Collegio di Bologna, dec. n. 15630/2022 e 9363/2024; Collegio di Palermo, dec. n. 293/2025; Collegio di Bari, dec. n. 1147/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE